

## **Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 70 del 16/11/2010 - rif. Fasc. 891-10**

Deliberazione n. 70 del 16/11/2010 - rif. Fasc. 891-10 d.lgs 163/06 Articoli 119, 130 - Codici 119.1, 130.1

Le disposizioni di cui all'articolo 119, comma 2, del D. Lgs. n.163/2006 e all'articolo 7, comma 4 del D.P.R. 554/99, pongono in evidenza l'obbligatorietà, per interventi di non modesta entità, di soggetti distinti per lo svolgimento dei compiti di responsabile del procedimento e di direttore dei lavori e trovano motivazione in esigenze concrete per una corretta esecuzione dei lavori, atteso che al responsabile del procedimento e al direttore dei lavori sono attribuiti compiti diversi ma complementari. E' noto, infatti, che talune circostanze tipiche dell'esecuzione degli appalti presuppongono iniziative da parte della direzione dei lavori, alle quali corrispondono valutazioni e conseguenti provvedimenti del responsabile del procedimento. Può farsi riferimento, a titolo meramente esemplificativo, al caso in cui si renda necessaria una variante in corso d'opera: mentre è rimesso al direttore dei lavori il compito di promuovere la redazione della variante, al responsabile del procedimento è demandato di accertare le cause, le condizioni e i presupposti che, a norma di legge, consentono di disporre tale variante (art. 134 D.P.R. 554/99).

Deliberazione n. 70 del 16/11/2010 - rif. Fasc. 891-10 d.lgs 163/06 Articoli 240 - Codici 240.1

Con determinazione n.5 del 30.5.2007, e con deliberazione n. 249 del 17.9.2003, l'Autorità ha precisato che l'attivazione del procedimento di accordo bonario è sottoposta a preliminare valutazione del responsabile del procedimento e non è, pertanto, automatica o obbligatoria in base al mero importo delle richieste avanzate dall'impresa, ed ha anche evidenziato come il responsabile del procedimento debba valutare l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve con la celerità che si conviene allo spirito di tale procedura.